



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 787

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia.

Il giorno **09 Maggio 2018** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica la proposta di deliberazione.

L'esigenza a livello nazionale, volta ad avere un grado maggiore di controllo della spesa pubblica, ha reso non più rinviabile una disciplina meno episodica e più sistematica in tema di società partecipate. Il Programma Nazionale di Riforma, ripreso dal Governo nel Documento di Economia e Finanza 2015, qualifica, infatti, come improcrastinabile l'adozione di un quadro normativo, in materia di società partecipate, diretto alla *“semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza, la riduzione e razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, l'omogeneizzazione della disciplina interna con quella europea in materia di attività economiche di interesse generale”*. In questo contesto sono scaturite le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Riforma Madia”) sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che contengono la delega legislativa per il riordino del quadro giuridico attraverso la predisposizione di un testo unico sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni. Il risultato della delega si è concretizzato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 di data 8 settembre 2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016.

L'attività principale di regolazione sulle società pubbliche ha coinvolto anche il legislatore provinciale, che, da ultimo e con la duplice finalità di adeguamento al quadro nazionale e di efficientamento della spesa pubblica e dello strumento societario, è intervenuto con l'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19. Questa disposizione è intervenuta su più ambiti:

- a) la riformulazione dell'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, con particolare riferimento allo strumento del programma di riordino;
- b) la rivisitazione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativamente alla tematica della composizione degli organi collegiali e alla remunerazione dei compensi, con estensione agli organi di controllo e ai dirigenti;
- c) il contenuto già in parte previsto dall'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in ordine alla legittimazione (modalità, limiti ed oggetto) dell'azione amministrativa della Provincia e degli enti locali nel costituire o partecipare in società;
- d) il tema del personale delle società con la finalità di adeguare la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, alle novità sancite dagli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- e) la questione spiccatamente caratteristica, che scaturisce dalla decisione di costituire il polo dei trasporti, riunificando gli enti proprietario delle infrastrutture e gestore dei servizio di trasporto pubblico locale;
- f) le opportune disposizioni transitorie e finali, per raccordare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie della Provincia e degli enti locali, il regime normativo da applicare alle società interessate in futuro dalla quotazione in borsa e l'adeguamento degli statuti entro un unico termine in ragione delle novità introdotte a livello statale e provinciale.

Di conseguenza, si tratta ora di dare attuazione alla nuova disciplina provinciale, con particolare riferimento alla determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, da questa Provincia.

Al riguardo la Giunta provinciale, da ultimo con deliberazione n. 656 di data 27 aprile 2015 ha attuato le previsioni e le finalità, secondo la formulazione allora vigente, dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali limitatamente alla definizione dei limiti massimi ai compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione. Sul punto l'attuale formulazione del medesimo riferimento normativo (articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1) deriva dall'innovazione

introdotta con l'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, per cui alle finalità dell'articolo 11, commi 2, 3, 6 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si provvede secondo quanto previsto dal medesimo articolo. Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge, poi divenuta legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, ed approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2014 di data 11 novembre 2016, si ritengono immediatamente applicabili in ragione della materia riservata allo Stato le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016 relativamente ai commi 1, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14 e 16. In base a quanto ora previsto dall'articolo 18 bis, comma 5, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, la determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo è assunta nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta provinciale sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti per la classificazione delle società e in conformità a criteri che perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa per l'organizzazione della società, coniugandolo con quello di promuovere la più ampia integrazione dei servizi, delle attività e delle azioni della Provincia, degli enti locali provinciali e degli altri enti pubblici. In ogni caso, coerentemente con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, viene richiesto il rispetto del limite massimo di Euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Rispetto al regime previgente a livello provinciale la novità consiste nel necessario e duplice adeguamento

- a) per gli aspetti di contenuto, in quanto occorre tenere conto delle norme di diritto civile che derivano dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, riguardando:
 - l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
 - l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- b) per i profili soggettivi di applicazione, in quanto la disciplina provinciale, in coerenza con quella statale, può ora dare indicazioni anche per i compensi dell'organo di controllo e per i dipendenti delle società controllate.

Pertanto, si è provveduto ad elaborare in attuazione della nuova disciplina provinciale il documento denominato "Criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia", che, allegato sub A) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

In relazione alla parte di interesse per le società controllate dagli enti locali si precisa che, trattandosi di misure per il contenimento delle spese, queste modifiche sono state istruite, tramite diversi incontri, anche in collaborazione con i referenti del Consiglio delle Autonomie Locali. Il Consiglio delle Autonomie Locali, dopo aver inserito l'argomento nella seduta del 15 novembre 2017, ha fatto pervenire il proprio pronunciamento con nota prot. n. 272 di data 17 aprile 2018, registrato sub prot. n. 226373 di data 17 aprile 2018, confermando in sostanza la linea proposta e al contempo formulando - relativamente a dei punti ben circoscritti - delle richieste che, non apparendo in linea con gli indirizzi generali perseguiti in tema di rimborsi delle spese, richiedono un supplemento di analisi e, quindi, tempi aggiuntivi per il confronto, non compatibili con l'esigenza di dare attuazione al nuovo regime legislativo in occasione degli imminenti rinnovi degli organi delle

società. Pertanto, dando atto dell'attività profusa e dei tentativi reiterati da questa Provincia per una soluzione condivisa e non potendosi perfezionare l'intesa per carenza dei necessari termini tecnici tali da ricercare eventualmente il punto di equilibrio, si rende ora doveroso procedere con l'adozione della misura attuativa della complessa disciplina di recepimento del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nel confermare che questa deliberazione non fa venir meno la disponibilità ad aprire un'ulteriore fase istruttoria ove esaminare in contraddittorio le proposte modificative e/o integrative per le società controllate dai soli enti locali, si precisa che allo stato attuale, anche a tutela delle esigenze degli enti locali, l'applicazione del presente provvedimento è assicurata, giusto l'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, anche nei confronti delle società controllate singolarmente dall'ente locale o insieme ad altri enti locali e nelle more del raggiungimento dell'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, così come richiesta dall'articolo 18 bis, comma 7, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Al riguardo si tiene comunque conto di quanto è stato previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1861 di data 10 novembre 2017 a proposito del Consorzio dei Comuni Trentini, che, in forma di società cooperativa, costituisce l'articolazione, per la provincia di Trento, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione nazionali comuni comunità enti montani (UNCCEM), con particolare riferimento al paragrafo 10, punto 4), del relativo Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018.

Inoltre, si propone di stabilire che:

- i criteri definiti nell'Allegato A) alla presente deliberazione costituiscano a tutti gli effetti idonea direttiva per le società controllate direttamente e indirettamente dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati;
- i criteri definiti nell'Allegato A) alla presente deliberazione trovano applicazione per gli organi di amministrazione e controllo delle società a partire dal loro primo rinnovo successivo alla data di adozione di questa deliberazione;
- a partire dalla data adozione di questa deliberazione cessano di trovare applicazione la deliberazione della Giunta provinciale n. 656 di data 27 aprile 2015;
- relativamente ai dirigenti ed ai dipendenti delle società controllate direttamente ed indirettamente dalla Provincia i criteri definiti nell'Allegato A) alla presente deliberazione valgono altresì come direttive della Giunta provinciale nell'ambito del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello per gli enti strumentali di diritto privato della Provincia, previsto dall'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- vengano notiziate della presente deliberazione, le società controllate in via diretta dalla Provincia nonché, per i riflessi sul contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello di cui all'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziante (APRaN) e il Centro Servizi Condivisi;
- le società controllate direttamente dalla Provincia provvedano a informare le proprie controllate dei contenuti di questa deliberazione al fine della sua completa attuazione;
- siano informati della presente deliberazione il Consiglio delle Autonomie Locali, i Comuni e le Comunità;

Infine, si ritiene di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente" in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per quanto sopra premesso e rilevato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione in ogni punto;
- richiamati gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- esaminato il protocollo per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali, così come approvato dalla deliberazione giunta n. 1855 di data 31 agosto 2012 in attuazione dell'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- richiamato, in caso di assenza dell'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa in attuazione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, i criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia nel testo che, allegato sub A) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, per effetto del punto 1 del presente dispositivo, i criteri definiti nell'Allegato A) alla presente deliberazione costituiscano a tutti gli effetti idonea direttiva controllate direttamente e indirettamente dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati;
- 3) di stabilire che:
 - i criteri definiti nell'Allegato A) alla presente deliberazione trovano applicazione per gli organi di amministrazione e controllo delle società a partire dal loro primo rinnovo successivo alla data di adozione di questa deliberazione;
 - a partire dalla data adozione di questa deliberazione cessa di trovare applicazione la deliberazione della Giunta provinciale n. 656 di data 27 aprile 2015;
 - relativamente ai dirigenti ed ai dipendenti delle società controllate direttamente ed indirettamente dalla Provincia i criteri definiti nell'Allegato A) alla presente deliberazione valgono altresì come direttive della Giunta provinciale nell'ambito del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello per gli enti strumentali di diritto privato della Provincia, previsto dall'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
 - in relazione alla parte di interesse per le società controllate dagli enti locali l'efficacia delle modifiche apportate, di cui al punto 1) del presente dispositivo, è assicurata dall'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, nelle more del raggiungimento dell'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, così come richiesta dall'articolo 18 bis, comma 7, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- 4) di notiziare della presente deliberazione le società di capitali controllate in via diretta, dalla Provincia nonché, per i riflessi sul contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello di cui all'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziante (APRaN) e il Centro Servizi Condivisi;
- 5) di disporre che le società controllate direttamente dalla Provincia provvedano a informare le

proprie controllate dei contenuti di questa deliberazione al fine della sua completa attuazione;

- 6) di disporre -in analogia con quanto previsto dal presente provvedimento per le società provinciali e con effetto immediato- l'integrazione della precedente deliberazione n. 3076 del 23 dicembre 2010, stabilendo che nel paragrafo dedicato alla determinazione dei compensi dei componenti degli organi di controllo delle Fondazioni della ricerca (Mach e Kessler), dopo le parole: "*Il compenso è aumentato del 20% per il Presidente del collegio.*" sono inserite le seguenti: "*Il compenso spettante ai componenti del collegio è altresì incrementato fino ad un massimo del 40% in quanto, ai sensi dei rispettivi statuti, dallo stesso viene svolta l'attività di revisione legale dei conti, fermo restando il rispetto, per i componenti che siano dipendenti della Provincia o degli enti strumentali, della misura determinata ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 maggio 1958, n. 4.*";
- 7) di informare della presente deliberazione il Consiglio delle Autonomie Locali, i Comuni e le Comunità;
- 8) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente" in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Allegato A

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO NONCHÉ AI DIRIGENTI NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE, DALLA PROVINCIA E NELLE SOCIETÀ DEGLI ENTI LOCALI DIVERSE DA QUELLE CONTROLLATE DALLA PROVINCIA

1. Organi di amministrazione

Agli amministratori delle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia possono essere attribuiti compensi entro i limiti massimi individuali conseguenti all'applicazione dei seguenti criteri:

- a) un compenso massimo annuo lordo determinato prendendo a riferimento per ciascuna Società i seguenti parametri:
- totale dell'attivo patrimoniale, ivi incluso l'ammontare dei fondi della Provincia gestiti per conto della stessa;
 - totale del fatturato (ricavi delle vendite e delle prestazioni) inclusi, qualora presenti, i proventi affluiti ai fondi affidati in gestione per conto della Provincia per la cessione di beni e la prestazione di servizi. Per le società che svolgono attività finanziaria nel fatturato sono inclusi gli interessi attivi, le commissioni attive e i dividendi da partecipazioni.

La determinazione del limite massimo del compenso annuo lordo avviene attribuendo uguale peso al totale dell'attivo patrimoniale e al totale del fatturato, ciascuno dei quali, quindi, incide per il 50 per cento e deriva dalla media degli ultimi tre esercizi di bilancio.

Per ciascuno dei parametri sono individuate tre fasce

FASCIA	ATTIVO PATRIMONIALE
A	0 - 15.000.000
B	15.000.000 - 150.000.000
C	> di 150.000.000

FASCIA	FATTURATO
A	0 - 10.000.000
B	10.000.000 - 15.000.000
C	> di 15.000.000

Per ciascuna fascia sono definiti i seguenti limiti massimi ai compensi spettanti rispettivamente al Presidente e ai Consiglieri:

FASCIA	PRESIDENTE	CONSIGLIERE
A	30.000	8.000
B	36.000	10.000
C	42.000	12.000

I compensi individuali massimi così determinati risultano incrementabili al massimo del 50% in caso di nomina di componenti caratterizzati da profili di elevata e riconosciuta professionalità in ambito nazionale.

I compensi individuali massimi così determinati risultano incrementabili al massimo del 50%: (i) in caso di nomina di componenti caratterizzati da profili di elevata e riconosciuta professionalità in ambito nazionale o, in alternativa: (ii) in relazione alle sole società “in house providing” (escluse quelle indirettamente controllate dalla Provincia) alle quali non si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in base all'Allegato a) del medesimo decreto in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

Una parte del compenso di cui alla presente lettera può essere subordinato al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel limite del 20%;

b) un gettone di presenza massimo per seduta del Consiglio di Amministrazione di 250 euro, fermo restando che deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci prima dello svolgimento dell'attività;

c) un compenso per deleghe, per un importo non superiore al compenso annuo lordo determinato da parte dell'organo sociale competente ai sensi della precedente lettera a) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in casi particolari accertati dalla Giunta provinciale (come, ad esempio, per le società con amministratore delegato oppure per le società il cui Presidente svolga, in assenza di specifiche indennità, particolari funzioni presso altri organismi di natura pubblica) entro il limite massimo, da intendersi comprensivo anche dei compensi eventualmente riconosciuti in base alle precedenti lettere a) e b), rispettivamente pari al 70% (per il presidente del Consiglio di Amministrazione) e al 60% (per un solo consigliere, diverso dal Presidente) dell'ammontare complessivo delle indennità del Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2. Resta fermo che le deleghe di gestione possono essere date a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

In relazione alle società esercenti servizi di interesse economico generale non “in house providing” il predetto limite massimo può essere derogato su autorizzazione della Giunta provinciale formulata nell'ambito degli indirizzi impartiti ai propri rappresentanti nelle assemblee delle società sino al 50% del compenso così determinato in presenza di utili significativi. Inoltre, se si tratta di società a partecipazione mista di Provincia, enti locali e altri soggetti pubblici o privati, il compenso, così come calcolato in base ai periodi precedenti nella lettera c), può essere elevato in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dalla Provincia e dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dalla Provincia e dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione della Provincia e degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dalla Provincia e dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione della Provincia e degli enti locali è inferiore al 50% del capitale. In ogni caso il compenso di cui al presente capoverso non può superare, su base annua o proporzionalmente al periodo considerato, l'ammontare complessivo delle indennità del Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2;

d) la somma dei compensi spettanti contemporaneamente alla stessa persona, in quanto cumulativamente considerati e definiti sulla scorta delle lettere a), b) e c), non può in ogni caso superare, su base annua o proporzionalmente al periodo considerato, l'ammontare complessivo delle indennità del Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, allorché una persona, facente parte dell'organo di

amministrazione di una società controllata direttamente o indirettamente dalla Provincia sia componente nell'organo di amministrazione di una società controllata o comunque partecipata dalla medesima società controllata direttamente o indirettamente dalla Provincia. Previa adeguata motivazione e in relazione alle società esercenti servizi di interesse economico generale non "in house providing", come nelle società a partecipazione mista di Provincia, enti locali e altri soggetti pubblici o privati, ovvero nel caso delle società rette da amministratore delegato, il predetto limite massimo può essere incrementato del 50% su autorizzazione della Giunta provinciale formulata nell'ambito degli indirizzi impartiti ai propri rappresentanti nelle assemblee delle società. Resta ferma la possibilità della Giunta provinciale di stabilire per i singoli casi un limite di cumulo inferiore a quello massimo ivi previsto, diramando opportune indicazioni in termini di indirizzo. In ogni caso deve essere altresì sempre rispettato il limite massimo di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Fermi restando i limiti individuali così risultanti, la Giunta provinciale può comunque stabilire un tetto ai compensi complessivamente spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione di ciascuna società, comprensivo anche dei compensi per deleghe.

La carica di vicepresidente, se non è esclusa, viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Resta ferma la possibilità, se statutariamente prevista, di attribuire incarichi speciali in determinati ambiti, a condizione di non riconoscere compensi aggiuntivi connessi a tali incarichi.

In nessun caso possono essere corrisposti premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo di amministrazione.

Il rimborso delle spese sostenute dall'amministratore, anche nell'ipotesi in cui ricopra la carica a titolo gratuito, può essere riconosciuto solo nell'ambito di trasferte o missioni previamente autorizzate:

- ❖ a condizione che vada assicurata la stretta ed esclusiva inerenza con l'attività sociale; in ogni caso non sono ammessi a rimborso le spese per la partecipazione alle sedute degli organi societari;
- ❖ computando la distanza in relazione al percorso più corto fra la destinazione della trasferta e la sede sociale o il luogo di residenza o, se diverso, il domicilio dell'amministratore.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 11, commi 8, 11 e 12, nonché dell'articolo 21, comma 3 (limitatamente alla configurabilità della giusta causa), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In caso di amministratore unico valgono i limiti individuati sopra per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Fatto salvo quanto sopra statuito per le società controllate dalla Provincia, per quanto riguarda i compensi attribuibili agli amministratori di società controllate dagli enti locali (e dalla Provincia o con la partecipazione della Provincia) si applicano i medesimi limiti sopra previsti, anche nell'ambito del patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali, di cui all'articolo 18 bis, comma 3, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ovvero del protocollo d'intesa, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. Resta fermo quanto è disposto dall'articolo 18 bis, comma 8, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. L'eventuale riferimento formulato sopra alla Giunta provinciale va qui inteso:

1. in caso di controllo singolo all'organo dell'ente locale competente;
2. in caso di controllo congiunto, con l'eccezione delle società cooperative, secondo i seguenti criteri a scalare:

- ❖ all'organismo – convenzionale o societario – che esercita il potere di controllo;
 - ❖ qualora manchi quest'ultimo, all'organo dell'ente locale con la partecipazione maggiore al capitale sociale;
 - ❖ qualora esistano più enti locali con la stessa quota di partecipazione al capitale sociale, all'organo dell'ente locale con la popolazione maggiore;
3. se si tratta di società cooperative, l'organo competente è l'assemblea dei soci.

2. Organi di controllo

Ai componenti dell'organo collegiale di controllo delle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia possono essere attribuiti compensi entro i limiti massimi individuali conseguenti all'applicazione dei seguenti criteri:

- a) un compenso massimo annuo lordo determinato prendendo a riferimento per ciascuna Società i seguenti parametri:
- totale dell'attivo patrimoniale, ivi incluso l'ammontare dei fondi della Provincia gestiti per conto della stessa;
 - totale del fatturato (ricavi delle vendite e delle prestazioni) inclusi, qualora presenti, i proventi affluiti ai fondi affidati in gestione per conto della Provincia per la cessione di beni e la prestazione di servizi. Per le società che svolgono attività finanziaria nel fatturato sono inclusi gli interessi attivi, le commissioni attive e i dividendi da partecipazioni.

La determinazione del limite massimo del compenso annuo lordo avviene attribuendo uguale peso al totale dell'attivo patrimoniale e al totale del fatturato, ciascuno dei quali, quindi, incide per il 50 per cento, e deriva dalla media degli ultimi tre esercizi di bilancio.

Per ciascuno dei parametri sono individuate tre fasce:

FASCIA	ATTIVO PATRIMONIALE
A	0 - 15.000.000
B	15.000.000 - 150.000.000
C	> di 150.000.000

FASCIA	FATTURATO
A	0 - 10.000.000
B	10.000.000 - 15.000.000
C	> di 15.000.000

Per ciascuna fascia sono definiti i seguenti limiti massimi ai compensi spettanti rispettivamente al Presidente e agli altri revisori:

FASCIA	PRESIDENTE	REVISORI
A	8.000	6.000
B	12.000	9.000
C	16.000	12.000

- b) un eventuale gettone di presenza massimo per seduta dell'organo di amministrazione di 250 euro, fermo restando che deve essere deliberato prima dello svolgimento dell'attività e che

deve essere definito nella medesima misura riconosciuta ai componenti l'organo di amministrazione;

- c) la somma dei compensi spettanti contemporaneamente alla stessa persona, in quanto cumulativamente considerati e definiti sulla scorta delle lettere a) e b), non può in ogni caso superare, su base annua o proporzionalmente al periodo considerato, l'ammontare complessivo delle indennità del Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, allorché una persona, facente parte dell'organo di controllo di una società controllata direttamente o indirettamente dalla Provincia sia componente nell'organo di controllo di società controllata o comunque partecipata dalla medesima società controllata direttamente o indirettamente dalla Provincia. In ogni caso deve essere altresì sempre rispettato il limite massimo di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

In nessun caso possono essere corrisposti premi di risultato deliberati prima o dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo di controllo.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il rimborso delle spese sostenute dai componenti il Collegio Sindacale può essere riconosciuto solo nell'ambito di trasferte o missioni previamente autorizzate, a condizione che:

- ❖ vada assicurata la stretta ed esclusiva inerenza con l'attività sociale; in ogni caso non sono ammessi a rimborso le spese per la partecipazione alle sedute degli organi societari;
- ❖ sia computata la distanza in relazione al percorso più corto fra la destinazione della trasferta e la sede sociale o il luogo di residenza o, se diverso, il domicilio del componente l'organo di controllo.

In caso di nomina di componente dell'organo di controllo a favore di un dipendente della Provincia o delle società del Gruppo Provincia non può essere corrisposto direttamente alcun compenso per tale carica; sono fatte salve le previsioni delle discipline interne degli enti datori di lavoro dei dipendenti incaricati.

Fatto salvo quanto sopra statuito per le società controllate dalla Provincia, per quanto riguarda i compensi attribuibili ai componenti l'organo di controllo presso le società controllate dagli enti locali (e dalla Provincia o con la partecipazione della Provincia) si applicano i medesimi limiti sopra previsti, anche nell'ambito del patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali, di cui all'articolo 18 bis, comma 3, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ovvero del protocollo d'intesa, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. In caso di sindaco unico valgono i limiti individuati sopra per il Presidente dell'organo collegiale di controllo (ovvero del collegio sindacale).

Qualora sia consentito affidare all'organo di controllo la revisione legale dei conti, l'importo da riconoscere di cui alla precedente lettera a) può essere incrementato al massimo del 30%.

Qualora sia consentito affidare all'organo di controllo la funzione di vigilanza, l'importo da riconoscere di cui alla precedente lettera a) può essere incrementato al massimo del 10%.

L'eventuale riferimento formulato sopra alla Giunta provinciale va qui inteso:

1. in caso di controllo singolo all'organo dell'ente locale competente;
2. in caso di controllo congiunto, con l'eccezione delle società cooperative, secondo i seguenti criteri a scalare:
 - a. all'organismo – convenzionale o societario – che esercita il potere di controllo;
 - b. qualora manchi quest'ultimo, all'organo dell'ente locale con la partecipazione maggiore al capitale sociale;

c. qualora esistano più enti locali con la stessa quota di partecipazione al capitale sociale, all'organo dell'ente locale con la popolazione maggiore;

3. se si tratta di società cooperative, l'organo competente è l'assemblea dei soci.

In caso di nomina di componente dell'organismo di vigilanza a favore di un dipendente della Provincia o delle società del Gruppo Provincia non può essere corrisposto direttamente alcun compenso allo stesso per tale carica; sono fatte salve le previsioni delle discipline interni degli enti datori di lavoro dei dipendenti incaricati. Ai componenti l'organismo di vigilanza, se non coincidente con l'organo di controllo e sempreché non possa essere nominato un dipendente delle società del Gruppo Provincia, spettano compensi non superiori al 50% di quanto previsto per l'organo di controllo, senza le integrazioni per la revisione legale e la stessa vigilanza e si applica il medesimo regime in tema di rimborsi spese.

3. Dirigenti

Ai dirigenti delle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia continua ad applicarsi il limite massimo di 155.000 euro ai fini del trattamento economico lordo annuo complessivo, già individuato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 di data 19 novembre 2010.

In ogni caso deve essere altresì sempre rispettato il limite massimo di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Per i dirigenti il rispetto del duplice limite massimo così previsto dai capoversi precedenti è assicurato, in conformità a queste indicazioni che valgono altresì come direttive della Giunta provinciale nell'ambito del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello per gli enti strumentali di diritto privato della Provincia, previsto dall'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. In particolare, ai dirigenti la parte variabile della retribuzione, che, se prevista, comunque è ricompresa nel limite massimo complessivo di 155.000 euro, viene definita da parte - se adottato - del medesimo contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello, in relazione al perseguimento di obiettivi strategici o rilevanti, assegnati preventivamente dalla singola società.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Ai dipendenti non dirigenti delle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia si applica il limite massimo di 90.000 euro ai fini del trattamento economico lordo annuo complessivo. Anche per i dipendenti non dirigenti deve essere sempre rispettato il limite massimo di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. In tal caso il rispetto del duplice limite massimo così previsto dai capoversi precedenti è assicurato in conformità a queste indicazioni che valgono altresì come direttive della Giunta provinciale, nell'ambito del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello per gli enti strumentali di diritto privato della Provincia, previsto dall'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Ai dipendenti non dirigenti non può in ogni caso essere riconosciuto un trattamento economico annuo lordo complessivo superiore a quello definito dal presente allegato per i dirigenti. Inoltre, ai fini della corresponsione della parte variabile, se prevista, dei dipendenti non dirigenti il contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello per gli enti strumentali di diritto privato della Provincia, previsto dall'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, può tenere conto di fasce per la graduazione dei relativi istituti contrattualmente previsti, anche con riferimento al contratto di secondo livello.

Le indicazioni sopra riportate per dirigenti e dipendenti sono formulate anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 75 quater, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, quali limiti al costo del lavoro.

Restano ferme le direttive impartite dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 7, comma 11 bis, della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, nei confronti delle società controllate.

Fatto salvo quanto sopra statuito per le società controllate dalla Provincia, per quanto riguarda i compensi attribuibili ai dirigenti e ai dipendenti di società controllate dagli enti locali (e dalla Provincia o con la partecipazione della Provincia) si applicano i medesimi limiti sopra previsti, anche nell'ambito del patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali, di cui all'articolo 18 bis, comma 3, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ovvero del protocollo d'intesa, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. L'eventuale riferimento formulato sopra alla Giunta provinciale va qui inteso:

1. in caso di controllo individuale all'organo dell'ente locale competente;
2. in caso di controllo congiunto, con l'eccezione delle società cooperative, secondo i seguenti criteri a scalare:
 - a. all'organismo – convenzionale o societario – che esercita il potere di controllo;
 - b. qualora manchi quest'ultimo, all'organo dell'ente locale con la partecipazione maggiore al capitale sociale;
 - c. qualora esistano più enti locali con la stessa quota di partecipazione al capitale sociale, all'organo dell'ente locale con la popolazione maggiore;
3. se si tratta di società cooperative, l'organo competente è l'assemblea dei soci.

4. Comitati

Resta ferma la possibilità per le società a controllo pubblico di costituire, nei soli casi previsti dalla legge, comitati con funzioni consultive o di proposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

In tal caso non può essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 50% del compenso deliberato, in conformità al presente allegato, per la carica di componente non presidente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

5. Disposizioni transitorie e finali

Per effetto dell'articolo 18 bis, comma 9, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, con l'adozione della presente disciplina attuativa cessano di trovare applicazione per gli organi sociali le disposizioni provinciali e le deliberazioni della Giunta provinciale vigenti alla data dell'entrata in vigore della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19. Il regime introdotto dal presente allegato si applica a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo, nonché degli eventuali comitati delle società successivo alla data di adozione della deliberazione che lo approva. Con riferimento alla remunerazione dei dirigenti e dei dipendenti si applicano i limiti massimi sopra definiti per i conferimenti di incarico, le attribuzioni di funzioni, le nuove assunzioni e ogni atto di inquadramento giuridico ed economico che sono decisi a partire dal primo atto di tale contenuto successivo alla data di adozione della deliberazione che approva il presente allegato, rinviando eventualmente per ulteriori aspetti, termini e modalità al contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello, una volta sottoscritto ed efficace.

Ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 6, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, la disciplina del presente allegato costituisce direttiva in base all'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e determina in capo alle società il vincolo di modificare eventualmente gli statuti societari per le parti necessarie a darvi attuazione.

Resta fermo, infine, quanto è stato statuito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1861 di data 10 novembre 2017 a proposito del Consorzio dei Comuni Trentini, che, in forma di società cooperativa, costituisce l'articolazione, per la provincia di Trento, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione nazionali comuni comunità enti montani (UNCCEM). Al paragrafo 10, punto 4), dell'allegato Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, viene disposto che, fermo restando il limite massimo previsto dalla disciplina provinciale al numero e ai compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché dei dirigenti delle società pubbliche controllate dagli enti locali, compete all'assemblea del Consorzio dei Comuni Trentini definire, a decorrere dal 1 gennaio 2018 (in cui tale società diviene a tutti gli effetti società "in house providing"), nei propri strumenti di programmazione le misure indicate: (i) dall'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1; (ii) dall'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n